

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
**Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**

**Istituto delle Scienze Neurologiche**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**Dipartimento Amministrativo**

Servizio Acquisti di Area Vasta

Settore servizi alberghieri, finanziari, socioassistenziali,  
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti

**Il direttore**

***COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA***

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN  
SERVIZIO DI GESTIONE DI SPAZI DI PROMOZIONE E PUBBLICITÀ PER LE ESIGENZE DELL’IRCCS AZIENDA  
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E DELL’AZIENDA USL DI IMOLA**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**



## INDICE

### **SEZIONE I – ASPETTI GENERALI**

|            |                                                               |   |
|------------|---------------------------------------------------------------|---|
| Articolo 1 | Oggetto del servizio .....                                    | 3 |
| Articolo 2 | Inizio e durata del servizio .....                            | 4 |
| Articolo 3 | Bacino di utenza.....                                         | 4 |
| Articolo 4 | Valore economico della concessione e rischio di domanda ..... | 5 |
| Articolo 5 | Canone di concessione e utenze.....                           | 5 |
| Articolo 6 | Periodo di prova.....                                         | 6 |

### **SEZIONE II – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

|            |                                                 |   |
|------------|-------------------------------------------------|---|
| Articolo 7 | Descrizione delle attività richieste .....      | 7 |
| Articolo 8 | Contenuti messaggi pubblicitari e divieti ..... | 8 |

### **SEZIONE III – SPECIFICHE TECNICHE**

|             |                                                                |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 9  | Posa in opera e collaudo .....                                 | 9  |
| Articolo 10 | Manutenzioni .....                                             | 9  |
| Articolo 11 | Consegna impianti e attrezzature al termine del contratto..... | 10 |

### **SEZIONE IV – SEZIONE PERSONALE**

|             |                                                                     |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 12 | Rappresentante della ditta concessionaria .....                     | 10 |
| Articolo 13 | Obblighi, comportamenti e requisiti del personale della ditta ..... | 10 |
| Articolo 14 | Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro .....          | 11 |

### **SEZIONE V – RESPONSABILITÀ E VERIFICHE**

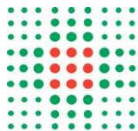
|             |                                      |    |
|-------------|--------------------------------------|----|
| Articolo 15 | Obblighi del concessionario.....     | 11 |
| Articolo 16 | Impegni e oneri del concedente ..... | 12 |
| Articolo 17 | Penalità.....                        | 13 |
| Articolo 18 | Cauzione definitiva.....             | 13 |
| Articolo 19 | Assicurazione.....                   | 14 |

### **SEZIONE VI – MODIFICHE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

|             |                                   |    |
|-------------|-----------------------------------|----|
| Articolo 20 | Modifiche del contratto.....      | 15 |
| Articolo 21 | Risoluzione del contratto .....   | 15 |
| Articolo 22 | Recesso del contratto .....       | 16 |
| Articolo 23 | Revisione della concessione ..... | 16 |

### **SEZIONE VII – VARIE**

|             |                                                                                                             |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 24 | Spese per l'esercizio .....                                                                                 | 17 |
| Articolo 25 | Cessione del contratto, cessione d'azienda, modifiche societarie .....                                      | 17 |
| Articolo 26 | Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati .....                                                       | 17 |
| Articolo 27 | Clausola Whistleblowing.....                                                                                | 18 |
| Articolo 28 | Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19.06.2018 della<br>prefettura di Bologna ..... | 18 |
| Articolo 29 | Controversie e foro competente .....                                                                        | 20 |



## SEZIONE I – ASPETTI GENERALI

### Art.1 Oggetto del servizio.

Il presente capitolato disciplina i termini e le condizioni per il servizio in concessione di spazi da adibire a servizi di promozione e pubblicità per i seguenti lotti:

Lotto 1: AOU di Bologna;

Lotto 2: Azienda U.S.L. di Imola;

Il concessionario dovrà elaborare un progetto di installazione e gestione impianti e relativa trasmissione di messaggi pubblicitari, tenendo conto dello specifico contesto in cui operano le Amministrazioni ed in conformità ad ogni normativa e regolamentazione vigente in materia sanitaria e pubblicitaria.

Gli spazi di nuovo intervento saranno individuati in conformità al progetto presentato in sede di offerta tecnica e nel rispetto di quanto disciplinato dai documenti di gara. Ad aggiudicazione avvenuta, sarà redatto apposito Verbale sottoscritto tra il Concessionario e il RUP delle Amministrazioni, nel quale verranno esplicitate le modalità operative ed i termini temporali di realizzazione.

Altresì durante la durata contrattuale, le Amministrazioni si riservano la facoltà di individuare e concedere in concessione ulteriori spazi rispetto a quelli stabiliti nel rapporto contrattuale iniziale, ai quali verranno applicate le medesime condizioni contrattuali.

La pubblicità realizzata e i supporti informativi non dovranno ostacolare in nessun modo e in alcun caso la segnaletica di orientamento e le attività sanitarie e istituzionali delle Amministrazioni.

Al concessionario è riconosciuto inoltre il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi in oggetto del contratto (in conformità alle condizioni stabilite nel presente capitolato speciale e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi; a tal proposito, ai sensi dell'art.177 del codice, il concessionario assume tale rischio sul lato della domanda e sul lato dell'offerta. Per rischio dal lato della domanda s'intende il rischio associato alla contrazione della domanda effettiva e complessiva dei servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio lato offerta invece, si intende quello associato all'offerta di servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

Il servizio disciplinato dal presente affidamento sarà da considerarsi esclusivo, pertanto le Amministrazioni si impegnano a far rispettare tale obbligo, a comunicarlo adeguatamente riservandosi la facoltà di effettuare opportune verifiche affinché ditte/soggetti terzi non affiggano alcun tipo di pubblicità abusiva presso il perimetro aziendale.

Il servizio comprende:

- l'installazione e la messa in funzione dei supporti pubblicitari con le caratteristiche meglio esplicitate al successivo art. 7;
- la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei supporti pubblicitari installati;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei supporti, al termine della concessione o, se richiesto dall'amministrazione, lo spostamento degli stessi nel corso del periodo contrattuale;



## Art.2 Inizio e durata del servizio

Il servizio dovrà essere assunto entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo altra data concordata con il servizio competente. Entro i 30 giorni di cui sopra dovranno essere installati, previo accordo con le Amministrazioni, tutti i supporti pubblicitari.

Dal 31esimo giorno decorrerà l'applicazione delle condizioni economiche indicate nell'offerta dell'aggiudicatario.

La durata del servizio è pari a 5 anni decorrenti dalla data che verrà indicata nel contratto.

Alla scadenza del contratto, le Amministrazioni potranno avvalersi dell'opzione di rinnovo per una durata di 4 anni, anche singolarmente considerati, sulla base di effettive esigenze delle Amministrazioni e mediante comunicazione a mezzo PEC al Concessionario, in tempo utile entro la scadenza del contratto.

Durante tale periodo il Concessionario sarà impegnato ad eseguire tutte le attività alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prolungato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto.

Le Amministrazioni si riservano, per la tutela dell'interesse generale, o per il venir meno dello scopo originario, o per modifiche istituzionali od organizzative delle Amministrazioni stesse, di revocare in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 30 giorni solari, da inviarsi con comunicazione a mezzo pec, l'affidamento in oggetto; la Ditta affidataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a liberare da persone e cose i locali oggetto dell'affidamento, senza alcun diritto di rivalsa.

## Art.3 - Bacino di utenza

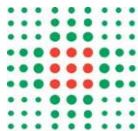
Di seguito si indicano alcuni parametri di utenza per le strutture interessate, riferiti all'anno 2025 :

|                 | N.dipendenti | Ricoveri | Posti letto | Prestazioni ambulatoriali | Accessi PS |
|-----------------|--------------|----------|-------------|---------------------------|------------|
| 1.AOU Bologna   | 7.175        | 58.720   | 1.371       | 3.611.126                 | 137.410    |
| 2.AUSL di Imola | 1.856        | 15.938   | 368         | 2.373.260                 | 49.658     |

## Art.4 Valore economico della Concessione e rischio di domanda

Il valore presunto globale della presente concessione (senza considerare gli oneri di sicurezza da rischio d'interferenza, ndr) è pari a € 1.341.000,00 IVA esclusa, come si riporta nella seguente tabella :

| N. Lotti      | A. Fatturato annuale | B. Fatturato 5 anni | C. Rinnovo 4 anni | Valore della Concessione ( B+C) |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1.AOU Bologna | 119.000,00 €         | 595.000,00 €        | 476.000,00 €      | 1.071.000,00 €                  |
| 2. AUSL Imola | 30.000,00 €          | 150.000,00 €        | 120.000,00 €      | 270.000,00 €                    |
| TOTALE        |                      |                     |                   | 1.341.000,00 €                  |



Tali stime sono puramente indicative per la gestione dei servizi che verranno aggiudicati con la presente procedura, non impegnano in alcun modo le Amministrazioni e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione del servizio, ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 36/2023.

Ne consegue che l'aggiudicazione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo sul fronte della domanda, rappresentato dal mancato recupero, in condizioni operative normali, degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione, legato al rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo come sopra rappresentato.

#### **Art.5 Canone di concessione e utenze**

##### **Lotto 1) (IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna)**

Il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'affidamento in concessione del servizio, un canone di gestione pari alla percentuale sul fatturato realizzato con il servizio in oggetto (IVA esclusa) offerta in sede di gara. Il canone di concessione è comprensivo del rimborso delle utenze.

La percentuale non dovrà essere inferiore al 41 % ( IVA esclusa) e verranno prese in considerazione fino a ~~tre~~ due cifre decimali.

A prescindere dalla predetta percentuale offerta, il concessionario si obbliga a corrispondere al Concedente, in ogni caso e quindi a prescindere dal fatturato raggiunto, un canone annuo fisso di euro 45.000,00:

Il canone annuo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

i) quattro rate trimestrali anticipate per un importo pari a euro 11.250,00 ciascuna; detto importo sarà aggiornato annualmente, a partire dal 1.1.2028, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT-FOI senza tabacchi) intervenuta nei precedenti dodici mesi.

ii) entro il 1.3 di ogni anno il Concessionario si obbliga a comunicare al Concedente, con dichiarazione da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 o tramite documentazione corrispettivi trasmessa all'Agenzia delle Entrate, l'importo del fatturato di consuntivo (al netto dell'iva) concernente la concessione ottenuto nell'anno precedente, da calcolarsi in funzione di tutti i servizi erogati dal Concessionario; sulla base di detto fatturato sarà poi determinato il canone annuo di concessione per l'anno precedente, calcolato applicando la percentuale proposta in sede di offerta per il fatturato a consuntivo. L'eventuale differenza in aumento tra il canone annuo così calcolato e il canone annuo minimo di euro 45.000,00, aggiornato ISTAT e riscosso in corso d'anno, sarà corrisposta dal Concessionario unitamente al canone fisso relativo al trimestre aprile-maggio-giugno; con riferimento all'ultimo anno di concessione detta eventuale differenza dovrà essere corrisposta entro il 20.3 dell'anno successivo a quello di scadenza. In ogni caso, laddove la percentuale offerta in sede di gara, applicata al fatturato a consuntivo dell'anno precedente, dovesse portare ad un canone complessivo annuo inferiore al canone min., niente dovrà essere riconosciuto al concessionario.

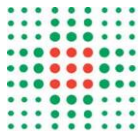
I documenti contabili per il calcolo della royalty possono essere rappresentati dai documenti contabili, recuperabili dal cruscotto di cui all'art. 40 Sistema di monitoraggio del servizio.

##### **Adeguamento ISTAT**

Ai fini dell'aggiornamento, si farà riferimento all'indice ufficiale pubblicato dall'ISTAT per le rivalutazioni monetarie. Qualora l'ISTAT modifichi metodologia di rilevazione, l'anno base, classificazione o denominazione dell'indice, sarà utilizzato l'indice sostitutivo o equivalente indicato dall'ISTAT, tale da garantire la continuità statistica della serie.

In considerazione del fatto che la variazione media annua dell'indice viene normalmente resa disponibile nei primi mesi dell'anno successivo, il Concessionario corrisponderà, per ciascuna annualità, le rate trimestrali anticipate sulla base del canone vigente nell'anno precedente.

L'eventuale differenza tra il canone provvisoriamente corrisposto e quello risultante dall'applicazione dell'aggiornamento ISTAT sarà regolata mediante conguaglio da versare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata utile successiva alla pubblicazione del dato definitivo.



Il canone rideterminato a seguito dell'applicazione dell'aggiornamento ISTAT e del relativo congruaggio costituirà la base di calcolo per l'annualità successiva.

In caso di variazione negativa dell'indice ISTAT FOI, il canone resterà invariato e non potrà subire riduzioni.

Esempio applicativo (puramente esemplificativo):

**Anno 2027**

- Canone annuo: € 45.000,00;
- 4 rate trimestrali da € 11.250,00.

**Anno 2028**

- Canone provvisorio: € 45.000,00;
- 4 rate trimestrali anticipate da € 11.250,00;
- Ipotesi variazione ISTAT 2028/2027: +1%;
- Conguaglio: € 450,00;
- Canone aggiornato per l'anno successivo: € 45.450,00;

**Anno 2029**

- Canone base aggiornato: € 45.450,00;
- 4 rate trimestrali anticipate da € 11.362,50;
- Ipotesi variazione ISTAT 2029/2028: +2%;
- Conguaglio: € 909,00;
- Canone aggiornato per l'anno successivo: € 46.359,00.

L'aggiornamento del canone si applicherà per tutta la durata della concessione, comprese eventuali proroghe o rinnovi previsti dagli atti di gara e dal contratto

**Lotto 2) (Azienda USL di Imola)**

Il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'affidamento in concessione del servizio, un canone di gestione pari alla percentuale sul fatturato realizzato con il servizio in oggetto (IVA esclusa) offerta in sede di gara. Il canone di concessione è comprensivo del rimborso delle utenze.

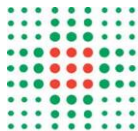
La percentuale non dovrà essere inferiore al 40 % (IVA esclusa) e verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

A prescindere dalla predetta percentuale offerta, il concessionario si obbliga a corrispondere al Concedente, in ogni caso e quindi a prescindere dal fatturato raggiunto, un canone annuale fisso di euro 12.000,00:

Il canone annuo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

i) quattro rate trimestrali anticipate per un importo pari a euro 3.000,00 ciascuna; detto importo sarà aggiornato annualmente, a partire dal 1.1.2028, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT-FOI senza tabacchi) intervenuta nei precedenti dodici mesi;

ii) entro il 1.3 di ogni anno il Concessionario si obbliga a comunicare al Concedente, con dichiarazione da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 o tramite documentazione corrispettivi trasmessa all'Agenzia delle Entrate, l'importo del fatturato di consuntivo (al netto dell'iva) concernente la concessione ottenuto nell'anno precedente, da calcolarsi in funzione di tutti i servizi erogati dal Concessionario; sulla base di detto fatturato sarà poi determinato il canone annuo di concessione per l'anno precedente, calcolato applicando la percentuale proposta in sede di offerta per il fatturato a consuntivo. L'eventuale differenza in aumento tra il canone annuo così calcolato e il canone annuo minimo di euro 12.000,00, aggiornato ISTAT e riscosso in corso d'anno, sarà corrisposta dal Concessionario unitamente al canone fisso relativo al trimestre aprile-maggio-giugno; con riferimento all'ultimo anno di concessione detta eventuale differenza dovrà essere



corrisposta entro il 20.3 dell'anno successivo a quello di scadenza; in ogni caso, laddove la percentuale offerta in sede di gara, applicata al fatturato a consuntivo dell'anno precedente, dovesse portare ad un canone complessivo annuo inferiore al canone min., niente dovrà essere riconosciuto al concessionario. I documenti contabili per il calcolo della royalty possono essere rappresentati dai documenti contabili, recuperabili dal cruscotto di cui all'art. 40 Sistema di monitoraggio del servizio.

#### **Adeguamento ISTAT**

Ai fini dell'aggiornamento, si farà riferimento all'indice ufficiale pubblicato dall'ISTAT per le rivalutazioni monetarie. Qualora l'ISTAT modifichi metodologia di rilevazione, l'anno base, classificazione o denominazione dell'indice, sarà utilizzato l'indice sostitutivo o equivalente indicato dall'ISTAT, tale da garantire la continuità statistica della serie.

In considerazione del fatto che la variazione media annua dell'indice viene normalmente resa disponibile nei primi mesi dell'anno successivo, il Concessionario corrisponderà, per ciascuna annualità, le rate trimestrali anticipate sulla base del canone vigente nell'anno precedente.

L'eventuale differenza tra il canone provvisoriamente corrisposto e quello risultante dall'applicazione dell'aggiornamento ISTAT sarà regolata mediante conguaglio da versare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata utile successiva alla pubblicazione del dato definitivo.

Il canone rideterminato a seguito dell'applicazione dell'aggiornamento ISTAT e del relativo conguaglio costituirà la base di calcolo per l'annualità successiva.

In caso di variazione negativa dell'indice ISTAT FOI, il canone resterà invariato e non potrà subire riduzioni.

#### **Esempio applicativo (puramente esemplificativo):**

##### **Anno 2027**

- Canone annuo: € 12.000,00;
- 4 rate trimestrali da € 3.000,00.

##### **Anno 2028**

- Canone provvisorio: € 12.000,00;
- 4 rate trimestrali anticipate da € 3.000,00;
- Ipotesi variazione ISTAT 2028/2027: +1%;
- Conguaglio: € 120,00;
- Canone aggiornato per l'anno successivo: € 12.120,00;

##### **Anno 2029**

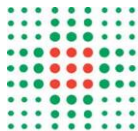
- Canone base aggiornato: € 12.120,00;
- 4 rate trimestrali anticipate da € 3.030,00;
- Ipotesi variazione ISTAT 2029/2028: +2%;
- Conguaglio: € 242,40;
- Canone aggiornato per l'anno successivo: € 12.362,40.

L'aggiornamento del canone si applicherà per tutta la durata della concessione, comprese eventuali proroghe o rinnovi previsti dagli atti di gara e dal contratto

#### **Per tutti i lotti:**

Nel canone non sono incluse eventuali tasse, imposte ed ogni altro onere imposto dall'attività, essendo tutti questi costi a carico del Concessionario con espressa manleva nei confronti delle Amministrazioni.

In caso di ritardato pagamento, il Concessionario è tenuto a pagare alle Amministrazioni, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza. Ai sensi del D.lgs 231/02, il tasso di interesse moratorio è quello determinato semestralmente dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali ( 8%).



Per il periodo di tempo eventualmente necessario all'allestimento complessivo dei supporti pubblicitari richiesti, il canone dovrà essere comunque versato alle singole Amministrazioni.

Il mancato pagamento del canone fisso oltre un massimo di 30 giorni naturali consecutivi, avvenuto per almeno due volte anche non consecutive, comporta il diritto delle Amministrazioni di risolvere il contratto con conseguente rivalsa sull'importo della garanzia definitiva.

Non sarà imputabile alle Amministrazioni alcun onere nel caso di eventuali modifiche organizzative/strutturali avvenute presso le strutture interessate dalla gestione del contratto; sarà possibile per il Concessionario avviare un'istanza per la revisione dell'equilibrio economico-finanziario laddove tali modifiche determinino un significativo impatto sullo stesso.

#### **Art. 6 - Periodo di prova**

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, l'amministrazione comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, con PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dalle Amministrazioni.

### **SEZIONE II – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

#### **Art.7 Descrizione delle attività richieste**

Tali servizi dovranno essere offerti con soluzioni prevalentemente innovative, attraverso supporti preferibilmente multimediali/digitali (digital signage).

Sviluppare un approccio fortemente innovativo sarà necessario anche per garantire l'integrazione delle modalità individuate con il Progetto che le Amministrazioni stanno sviluppando per impostare in modo nuovo l'accoglienza, dando corpo a un'immagine coordinata e ristrutturando gli spazi e gli strumenti oggi utilizzati.

Il Concessionario dovrà provvedere quindi alla raccolta della pubblicità da veicolare all'interno delle Amministrazioni attraverso supporti la cui natura e la cui dislocazione dovrà comunque essere decisa insieme alle Amministrazioni e per la quale quanto fin qui realizzato non costituirà una base garantita.

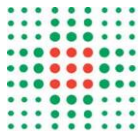
Per il lotto 1), Il numero e la natura dei supporti statici attuali (n.164) dovrà diminuire in favore di supporti digitali e innovativi, soluzioni ritenute maggiormente adeguate per il contesto di riferimento. Potranno inoltre essere proposte soluzioni quali pellicole per ascensori, strutture retroilluminate, panchine personalizzate etc.

Il numero e la tipologia dei supporti dinamici attualmente presenti (n.18 Monitor e n.2 Rotor) invece dovrà essere esteso.

Per il lotto 2), In relazione alle esigenze dell'Amministrazione alla data di indizione della presente procedura, è richiesta dotazione minima pari a n. 80 supporti statici. Nel corso della durata contrattuale, tale dotazione dovrà progressivamente evolvere, riducendo il numero dei supporti statici in favore di quelli digitali, multimediali e innovativi, ritenuti maggiormente adeguati al contesto sanitario e alle esigenze comunicative aziendali.

Potranno inoltre essere proposte ulteriori soluzioni innovative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pellicole per ascensori, strutture retroilluminate, panchine personalizzate e altri supporti di comunicazione integrata.





Con riferimento ai supporti dinamici da prevedere e installare all'avvio del contratto, dovrà essere garantita una dotazione minima pari a n. 6 supporti digitali, quali monitor, totem digitali o altre soluzioni multimediali innovative, da concordare con l'Amministrazione in relazione alle caratteristiche degli spazi e alle esigenze organizzative e comunicative aziendali.

Il formato di supporti aggiuntivi o sostitutivi dovrà essere concordato e definito con i DEC dei contratti i quali, avranno facoltà di chiedere opportuno parere agli uffici aziendali preposti.

I nuovi supporti pubblicitari digitali e multimediali infine, dovranno essere ad alto efficientamento energetico con classe energetica non inferiore alla classe "C" (Normativa UE marzo 2021); a supporto, il concessionario dovrà trasmettere schede tecniche che certifichino quanto richiesto dalla stazione appaltante.

Sono esclusi dalla rassegna dei supporti: siti web istituzionali, maxi schermo da esterno e monitor per gestione code.

Gli spazi di nuovo intervento saranno individuati in conformità al progetto presentato in sede di offerta tecnica e nel rispetto di quanto disciplinato dai documenti di gara. In tale circostanza sarà redatto apposito Verbale sottoscritto tra il Concessionario e il RUP delle Amministrazioni, nel quale verranno esplicitate le modalità operative ed i termini temporali di realizzazione.

Le Amministrazioni concedono spazi aziendali interni ed esterni nell'ambito delle proprie pertinenze da destinare all'installazione di impianti pubblicitari quali a titolo esemplificativo:

- spazi esterni di pertinenza delle strutture aziendali: giardini e viali interni, pareti esterne dei padiglioni ( ove possibile ) , aree/cesate di cantiere;
- spazi interni: ingressi (non a ridosso di supporti destinati a segnaletica aziendale), reception, aree di accoglienza, sale d'attesa, punti di accettazione, incroci (non a ridosso di supporti destinati a segnaletica aziendale) ed ascensori e comunque aree comuni di accesso o mense aziendali.

E' fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare quali spazi di promozione pubblicitaria le camere di degenza e i corridori dei setting di degenza, le stanze adibite a visite pazienti, le sale operatorie, le sale commiato, i luoghi di culto, le camere mortuarie, la Rianimazione, i reparti interni di Oncologia, la Radioterapia e qualsiasi altra area non espressamente contemplata nell'elenco sopra indicato, salvo diverse valutazioni da effettuarsi di volta in volta con i singoli referenti aziendali.

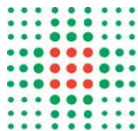
Tutti i supporti per il materiale pubblicitario/informativo, devono avere strutture a norma con le leggi nazionali e regionali a tutela della sicurezza degli operatori e dei cittadini e in particolare devono essere forniti delle caratteristiche minime indicate in ogni specifica tipologia.

Al fine di valorizzare le singole installazioni ed evitare affollamenti inefficaci dal punto di vista della raccolta pubblicitaria ed in contrasto con la coerenza architettonica ed estetica dei contesti di riferimento, è necessario concentrare i supporti in alcuni punti strategici delle Amministrazioni limitando, ad un numero ridotto di supporti di grandi dimensioni per l'interno e l'esterno. Le installazioni, che dovranno essere pianificate e concordate preventivamente con il DEC del contratto, saranno pertanto orientate a preservare e non oscurare la segnaletica e comunicazione aziendale. L'aggiudicatario deve adoperarsi affinché le attività di cui sopra avvengano nelle ore di minore affluenza dell'utenza.

Rispetto all'utilizzo, da parte delle Amministrazioni, degli spazi destinati alle affissioni dei supporti statici e ai contenuti veicolabili sui supporti dinamici, si definisce quanto segue :

Lotto 1 )

una quota del 50 % degli spazi destinati alle affissioni nei supporti statici, dovrà essere destinata a campagne di comunicazione o iniziative dell'AOU di Bologna (le attività di produzione stampa e relativa affissione/rimozione saranno a carico del concessionario ) ; le tempistiche di occupazione e permanenza di ciascuna campagna comunicativa, non potranno comunque essere superiori a 60 giorni , fatto salvo situazioni legate a particolari eventi imprevedibili (es. Guerre etc.)



In tale percentuale, non rientrano inoltre eventuali campagne o comunicazioni promosse da Associazioni o Fondazioni di volontariato operanti presso l'Amministrazione. Tali soggetti potranno eventualmente concordare direttamente con il Concessionario modalità e condizioni di utilizzo degli spazi pubblicitari; il Concessionario dovrà garantire l'applicazione di tariffe agevolate/calmierate.

Ai contenuti informativi veicolabili sui monitor e resi quindi disponibili all'Amministrazione, dovrà spettare una durata minima pari al 50% del totale del palinsesto. La pubblicità non potrà altresì superare il 30 % del tempo totale di programmazione.

Lotto 2)

una quota del 15 % degli spazi destinati alle affissioni nei supporti statici, dovrà essere destinata a campagne di comunicazione o iniziative dell'AUSL di Imola (le attività di produzione stampa e relativa affissione/rimozione saranno a carico del concessionario) ; le tempistiche di occupazione e permanenza di ciascuna campagna comunicativa, non potranno comunque essere superiori a 60 giorni , fatto salvo situazioni legate a particolari eventi imprevedibili (es. Guerre etc.)

In tale percentuale, non rientrano inoltre eventuali campagne o comunicazioni promosse da Associazioni o Fondazioni di volontariato operanti presso l'Amministrazione. Tali soggetti potranno eventualmente concordare direttamente con il Concessionario modalità e condizioni di utilizzo degli spazi pubblicitari; il Concessionario dovrà garantire l'applicazione di tariffe agevolate/calmierate.

Restano esclusi dalla presente concessione gli spazi istituzionali dedicati alla valorizzazione e al riconoscimento dei soggetti che abbiano effettuato erogazioni liberali a favore delle Amministrazioni, la cui collocazione e destinazione dovranno essere mantenute per tutta la durata contrattuale, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione.

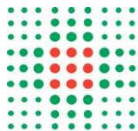
Ai contenuti informativi veicolabili sui monitor e resi quindi disponibili alle Amministrazioni, dovrà spettare una durata minima pari al 33% del totale del palinsesto. La pubblicità non potrà altresì superare il 18% del tempo totale di programmazione.

Per entrambi i lotti, i mezzi e le vetture del concessionario inoltre, nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, non dovranno ostacolare il transito delle ambulanze o sostare nelle aree adibite al personale aziendale o ai diversamente abili (la viabilità interna dovrà essere sempre garantita e mai limitata/ostruita). A tal proposito, l'aggiudicatario deve adoperarsi affinché le attività di cui sopra avvengano nelle ore di minore affluenza dell'utenza. La sosta sarà consentita per la durata complessiva delle attività di carico/scarico merce e movimentazioni supporti del concessionario.

#### **Art.8 Contenuti messaggi pubblicitari e divieti**

Il Concessionario, nell'attività di raccolta pubblicitaria dovrà rispettare la normativa ed il codice di Autodisciplina che attualmente regolano il settore pubblicitario, impegnandosi formalmente a non trattare pubblicità che possa andare contro la morale corrente ed il comune senso del pudore, oltre che quella relativa ai seguenti settori merceologici:

- Armi;
- Editoria e spettacoli vietati ai minori;
- Onoranze funebri;
- Materiale pornografico e a sfondo sessuale;
- Relazioni personali;
- Cartochiromanzia, magia ed occultismo;
- Propaganda politica e religiosa;
- Distribuzione di prodotti oltraggiosi per la morale;
- Bevande alcoliche;
- Tabacchi e sigarette elettroniche;
- Compravendita oro (ad eccezione di Gioiellerie che hanno anche servizio permuta);



- Erogazione carburante;
- Strumenti di finanziamento (banche, prestiti, cessione del quinto etc.) ;
- Gioco d'azzardo, scommesse, lotterie e simili anche on line;
- Farmaci (ad eccezione di integratori/multivitaminici o prodotti simili) e sostanze dopanti, presidi medico – chirurgici, laboratori analisi, Studi medici e fisioterapici;
- Strutture sanitarie anche di natura socio-assistenziale ove, sulla base della valutazione del DEC, si rilevano potenziali conflitti di interessi con le finalità istituzionali ed interessi delle Amministrazioni;
- Università (anche on-line);
- Tutto ciò che rappresenti possibile conflittualità con le attività/prestazioni sanitarie già presenti e garantite dalle Amministrazioni;
- Eventuali ulteriori divieti stabiliti dalle Amministrazioni che si manifesteranno in corso d'opera;

Per i clienti che acquisteranno spazi nei supporti del concessionario, sarà inoltre vietato far riferimento a comunicazioni in merito a trattamenti chemioterapici o terminologie esplicite (es. tumori etc.). Diversamente, tali contenuti saranno consentiti per le associazioni/fondazioni presenti presso le Amministrazioni che fanno invece di questi messaggi, in modo chiaro e diretto, la loro mission.

La ditta dovrà altresì impegnarsi al rispetto delle normative in vigore in materia di Codice Etico e di comportamento delle Amministrazioni, nonché al rispetto dell'organizzazione e degli atti aziendali delle stesse. In tal senso il DEC:

- ha il compito di verificare, di volta in volta, la tipologia ed il contenuto dei messaggi pubblicitari fungendo da garante anche per la gestione di potenziali conflitti di interessi con le finalità istituzionali delle Amministrazioni. La veicolazione dei messaggi è subordinata al suo preventivo assenso esplicito, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
- per giustificati motivi, potrà previa comunicazione al Concessionario, ordinare la rimozione o spostamento di uno o più impianti pubblicitari senza alcun indennizzo e/o compenso per la ditta concessionaria.
- per valutare la correttezza e l'opportunità dei contenuti (immagini e slogan) veicolati con i vari strumenti utilizzati dalla ditta, potrà avvalersi anche della consulenza del settore della Comunicazione aziendale.

### **SEZIONE III – SPECIFICHE TECNICHE**

#### **Art.9 Posa in opera e collaudo**

L'effettuazione della posa in opera avverrà come da progetto preventivamente approvato e supervisionato dal DEC.

Il collaudo degli impianti dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di installazione, salvo diversi accordi per esigenze delle Amministrazioni, e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. Per le installazioni elettriche dovranno essere allegate le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati.

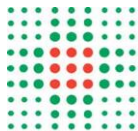
Ogni onere per detto collaudo, sia effettuato in proprio dal Concessionario o tramite ditta specializzata dalla stessa incaricata, si intende a totale ed esclusivo carico del Concessionario medesimo.

Resta inteso che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la ditta aggiudicataria rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo.

E' facoltà del DEC eseguire accertamenti in qualunque momento sugli impianti installati, sul contenuto dei messaggi pubblicitari ed in generale sulle modalità di esecuzione del servizio, al fine di verificarne la rispondenza a quanto dichiarato in offerta ed alle condizioni di cui al presente capitolato.

#### **Art.10 Manutenzioni**

Per tutta la durata del contratto il Concessionario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità e il perfetto stato di conservazione e di sicurezza di ciascuno dei supporti informativi concessi in uso, sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione e l'eventuale sostituzione



dei medesimi in caso di danneggiamento, nonché la loro pulizia. Tutti i supporti informativi dovranno inoltre essere mantenuti in funzione e in stato decoroso.

Le connessioni da e verso l'esterno della rete dati, necessarie alle funzionalità operative, manutentive e di monitoraggio del sistema, saranno limitate alle risorse sopra identificate e al progetto proposto e dovranno avvenire secondo modalità di accesso VPN che rispondano ai requisiti di sicurezza adottati ed indicati dall'amministrazione concedente. Tali modalità potranno subire variazioni in corso di contratto al fine di mantenere la rispondenza dei rispettivi requisiti alle specifiche di legge in materia di sicurezza.

Il Concessionario dovrà segnalare tempestivamente per iscritto alle Amministrazioni la necessità di eventuali manutenzioni straordinarie. Le Amministrazioni non risponderanno di eventuali danni derivati da difetti di gestione/manutenzione.

Le Amministrazioni potranno verificare in contraddittorio in ogni momento lo stato d'uso delle attrezzature; qualora le Amministrazioni ritenessero che le stesse non siano idonee allo svolgimento del servizio, il Gestore dovrà prevedere la loro sostituzione immediata con attrezzature aventi caratteristiche tecnico-qualitative e prestazionali non inferiori a quelle dell'attrezzatura sostituita.

#### **Art.11 Consegna impianti e attrezzature al termine del contratto**

Alla scadenza del contratto tutti gli impianti, attrezzature e quant'altro installato durante il periodo di validità contrattuale dovranno essere rimossi a cura e spese del Concessionario uscente ripristinando i locali e gli ambienti (es. pareti, colonne, pavimentazioni etc.) nelle condizioni originarie.

### **SEZIONE IV – SEZIONE PERSONALE**

#### **Art.12 Rappresentante della Ditta concessionaria**

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla stazione appaltante il nominativo di un suo rappresentante od incaricato per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. La ditta dovrà comunicare il nome dell'incaricato e il recapito per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio. L'incaricato dovrà, inoltre, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con il DEC Indicato dalla stazione appaltante per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e recapito di un sostituto.

#### **Art.13 Obblighi, comportamenti e requisiti del personale della ditta**

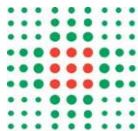
I dipendenti della ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a:

1. tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza;
2. agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica del presente capitolato e che il servizio richiede;
3. essere in regola con le vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria, fiscale e previdenziale;

Le Amministrazioni potranno richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la ditta deve curare che il proprio personale;

- vesta decorosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento (conforme a quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità prot. 100/SC/PS/315697 del 31.10.1991)
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegnerà immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito dei settori al proprio responsabile diretto che dovrà tempestivamente informare il direttore esecutivo del contratto per le azioni conseguenti del caso;
- segnali subito agli organi competenti delle Amministrazioni ed al proprio responsabile diretto le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;



- tenga sempre un contegno corretto;
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- sia a conoscenza delle misure di sicurezza come previsto dal D.Lgs n.81/2008

La ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato.

#### **Art.14 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro**

Le Aziende, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito delle Aziende ai seguenti link

→ <http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto> Argomenti correlati – Art.26 e DUVRI ricognitivo.

<https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5245>

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro. La Stazione appaltante, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

### **SEZIONE V – RESPONSABILITÀ E VERIFICHE**

#### **Art.15 Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario, per l'intera durata dell'arco contrattuale, deve essere iscritto alla Camera di Commercio con attività inerente la commercializzazione di spazi pubblicitari o simili ed in possesso della debita licenza o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi previsti per legge (Questura, Comuni).

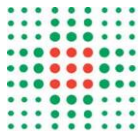
Nello specifico il Concessionario dovrà effettuare:

- a) la verifica degli spazi a disposizione con i necessari sopralluoghi;
- b) la ricerca e gestione clienti inserzionisti con i quali stipulare contratti di servizi pubblicitari, impegnandosi a garantire il principio della pluralità dei fornitori e la trasparenza dei criteri per la loro selezione;
- c) la fornitura ed il montaggio degli impianti, con tutti i dispositivi occorrenti per la messa in opera, e relativa gestione dei medesimi;
- d) l'eventuale smontaggio e smaltimento degli arredi ed attrezzature attualmente esistenti ritenuti non più utilizzabili, sulla base delle disposizioni del DEC adottate di concerto con l'Ufficio Tecnico;
- e) le eventuali opere edili ed impiantistiche, anche di rifinitura (es. tinteggiatura parete post rimozione supporti), necessarie per il ripristino delle aree di appoggio con verifica/collaudato di concerto con il referente tecnico delle Amministrazioni, se del caso validate da professionista;
- f) la manutenzione giornaliera ordinaria e manutenzione straordinaria di tutti gli impianti e attrezzature, assicurando il decoro degli stessi e tutelandosi da inserimenti abusivi di materiale propagandistico non autorizzato.

Il Concessionario dovrà realizzare un cruscotto con le modalità tecniche-informatiche esplicitate nel progetto di gara per permettere alle Amministrazioni di svolgere un costante monitoraggio in tempo reale sul servizio svolto. L'attivazione ed il funzionamento del suddetto cruscotto è condizione imprescindibile ed essenziale per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Esso deve essere attivato singolarmente per ciascuna Azienda e riferito a tutte le sue sedi oggetto di intervento garantendo il monitoraggio di qualsiasi tipologia impiantistica installata. Nel cruscotto devono essere riportati almeno i seguenti dati:

- tutti i supporti pubblicitari e la loro ubicazione;
- inizio e fine del contratto pubblicitario;
- oggetto della pubblicità;



Il Concessionario inoltre:

- sarà ritenuto responsabile per eventuali danni provocati a persone o cose imputabili al malfunzionamento delle attrezzature e supporti di sua pertinenza;
- dovrà garantire, in caso di chiamata (a mezzo telefono, mail o PEC) per guasto o manutenzione, l'intervento non oltre le 72 h dalla ricezione della chiamata. Il predetto termine sarà valido per tutti i giorni dell'anno, festività comprese.
- dovrà garantire, in caso di guasto non riparabile e che richieda la sostituzione del supporto, la rimozione e la sostituzione, a propria cura e spese, entro e non oltre 5 giorni lavorativi. Ogni onere derivante dall'installazione e dall'esercizio sarà a carico del Concessionario, che non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a interruzioni nell'erogazione di energia elettrica.
- rispettare tutte le misure e le norme di sicurezza, igiene e sanità degli ambienti, apparecchiature ed impianti a tutela del personale e dell'utenza, dei contratti nazionali collettivi di lavoro ed integrativi per il personale, nonché delle altre norme che disciplinano il settore, con esonero delle Amministrazioni da ogni responsabilità diretta ed indiretta al riguardo;
- risponde, altresì, dell'eventuale inosservanza delle leggi e dei regolamenti amministrativi che disciplinano i pubblici esercizi;

Le Amministrazioni non saranno responsabili dei danni subiti per atti derivanti da scasso o vandalismo.

Le Amministrazioni, in qualità di concedente, avranno ampia facoltà di esaminare e sorvegliare, direttamente o tramite propri incaricati, il rispetto degli obblighi previsti. Al termine della concessione, il concessionario provvederà alla dismissione di tutti i supporti installati assumendosi tutti gli oneri per la rimozione (comprensivi di attività di ripristino tali da rendere gli spazi come in origine) senza recare alcun danno al complesso sanitario di entrambe le Amministrazioni.

#### **Art.16 Impegni e oneri del concedente**

Qualora il supporto pubblicitario richieda alimentazione elettrica e collegamento alla rete dati, sarà onere del Concessionario provvedere alla posa delle linee (elettrica e dati) in conformità alle normative vigenti e in coerenza con le tipologie impiantistiche esistenti (fino all'armadio dati e al quadro elettrico più vicini indicati dalle Amministrazioni).

Il lavoro non dovrà arrecare alcuna interferenza al normale svolgimento dell'attività sanitaria, per cui in caso di richiesta del committente si dovranno interrompere o svolgere i lavori in orari e giorni indicati, tutti gli oneri derivanti dalla necessità di rispettare tali prescrizioni si intendono compresi nei prezzi offerti in sede di gara.

La connessione dei sistemi monitor alla rete locale presso le sedi di installazione dovrà avvenire secondo le seguenti caratteristiche o modalità:

- connessione tramite rete cablata;
- ogni dispositivo connesso alla rete dovrà essere univocamente inventariato/identificato associando all'identificativo le relative informazioni in termini di sede, stanza e presa di rete;
- configurazione della scheda LAN secondo le indicazioni della concessionaria AUSL (possibilità di indirizzamento statico o dinamico);
- l'aggiudicataria dovrà garantire la sicurezza informatica in merito all'accesso ai sistemi monitor stessi in termini di modifiche della configurazione e/o dei contenuti trasmessi;
- possibilità di limitare e/o pianificare il traffico scambiato con i sistemi monitor al fine di non inficiare le prestazioni degli altri dispositivi aziendali, in particolare in caso di sedi con banda limitata.
- Le connessioni da e verso l'esterno la rete dati della concedente, necessarie alle funzionalità operative, manutentive e di monitoraggio del sistema, saranno limitate alle risorse sopra identificate e dovranno avvenire secondo modalità di accesso VPN che rispondano ai requisiti di sicurezza adottati ed indicati dall'amministrazione concedente. Tali modalità potranno subire variazioni in corso di contratto al fine di mantenere la rispondenza dei rispettivi requisiti alle specifiche di legge in materia di sicurezza.



- L'Amministrazione concedente si impegna a prestare a favore del concessionario ogni collaborazione relativa all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività concordate.

#### **Art.17 Penalità**

In caso di ritardato pagamento, il Concessionario è tenuto a pagare alle Amministrazioni, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza. Ai sensi del D.lgs 231/02, il tasso di interesse moratorio è quello determinato semestralmente dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali ( 8%).

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Gestore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione al concedente), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, la concedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato.

| <b>Evento</b>                                                    | <b>Penale</b> | <b>Misura</b>                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Ritardo nell'intervento di manutenzione                          | € 150,00      | Per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art.15 |
| Installazioni avvenute e non concordate preventivamente          | € 150,00      | Per ogni evento documentato                                      |
| Contenuti digitali veicolati e non preventivamente concordati    | € 150,00      | Per ogni evento documentato                                      |
| Ritardo nelle installazioni rispetto al cronoprogramma approvato | € 150,00      | Per ogni giorno e per ogni supporto                              |

L'inadempienza si ritiene debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo PEC, in cui sarà data comunicazione della penale applicata. Nel caso di tre contestazioni scritte le Amministrazioni si riservano la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto.

È ammessa, su motivata richiesta del gestore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile al gestore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al gestore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decidono le Amministrazioni su proposta del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), sentito il RUP.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente, e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

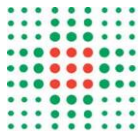
Il complesso delle penali dovute per ritardato adempimento, ai sensi dell'art.126 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, non potrà superare il 10% dell'ammontare netto del contratto.

L'applicazione di penali non pregiudica inoltre il diritto delle Amministrazioni di chiedere risarcimenti per gli eventuali maggiori danni subiti.

#### **Art.18 Cauzione Definitiva**

Costituisce obbligo del Concessionario costituire, prima della firma del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, compreso quindi il pagamento del canone, salva comunque la risarcibilità del maggior danno; detta cauzione, che dovrà assumere i requisiti fissati dall'art. 117 Codice, dovrà avere un importo pari al 10% del valore economico della concessione calcolato per tutta la durata della Concessione.





La garanzia fideiussoria deve essere conforme ai modelli previsti dalla normativa e non saranno accettate polizze difformi dagli schemi tipo contenuti nel Decreto sopra citato.

La garanzia deve essere prestata da soggetti autorizzati ex lege come di seguito indicato: quali Banche e – Intermediari finanziari e Confidi maggiori autorizzati, iscritti nell’albo ex art. 106 del TUB, cd. “albo unico”, nonché Compagnie di Assicurazioni autorizzate Normativa di riferimento: D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione), Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari), D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209:

L’ Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto a causa e per fatto dell’Aggiudicatario.

L’ Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L’incameramento della garanzia potrà quindi avvenire con atto unilaterale da parte dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda.

La garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione.

#### **Art. 19 – Responsabilità e coperture assicurative**

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fossero chiamate a rispondere le Amministrazioni che fin da ora s’intendono sollevate ed indenni da ogni pretesa o molestia.

Ai fini della sottoscrizione del contratto a Ditta aggiudicataria dovrà accendere **apposita copertura assicurativa R.C.T** relativa alla responsabilità civile per danni a persone (anche quelli cagionati da prodotti difettosi o corpi estranei presenti) o a cose conseguenti l’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e dagli utenti e di responsabilità civile verso terzi, sollevando l’ Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall’espletamento del servizio.

Tale polizza dovrà prevedere idonea copertura assicurativa non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, € 2.500.000,00 per danni a persone e € 2.500.000,00 per danni ad animali o cose, e dovrà quindi riferirsi a qualsiasi danno o incidente che il Concessionario o le persone dallo stesso incaricate potranno arrecare a terzi o all’Amministrazione, sia direttamente sia indirettamente, sia per causa di improprio uso, malfunzionamento o carenze tecniche delle macchine ed attrezzature impiegate da chiunque o da qualsiasi fatto causale.

Nel caso in cui l’operatore economico affidatario avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle proprie attività, è necessaria la produzione di copia autentica della stessa con allegata una specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenete l’estensione della polizza ai servizi oggetto di concessione.

### **SEZIONE VI – MODIFICHE , RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

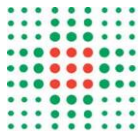
#### **Art. 20 – Subappalto e modifiche del contratto**

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, secondo quanto previsto dall’art. 189 d.lgs. 36/2023.

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste di cui al combinato disposto degli artt. 188 e 119 d.lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.





Il contratto tra concessionario e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (....) - (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi *finanziari*)

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

#### **Art.21 Risoluzione del contratto**

Ferme le ipotesi di risoluzione di cui all'art. 190 d.lgs. 36/2023, le Amministrazioni potranno risolvere il contratto ricorrendo alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cod. civ.

Sarà facoltà delle Amministrazioni poter esercitare la risoluzione di diritto del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1546 cod. civ. - , salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni e senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta - nelle seguenti ipotesi:

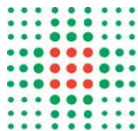
- Ingiustificata o non autorizzata sospensione del servizio da parte della Ditta;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di rifiuto di presentazione della documentazione relativa alla gestione del personale o che la stessa risulti, all'atto della verifica, non conforme agli obblighi di legge;
- in caso di revoca dell'autorizzazione necessaria per legge allo svolgimento del servizio;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di subappalto non autorizzato o in caso di cessione del contratto senza preventiva autorizzazione del concedente;
- in caso di morte del titolare della Ditta solo se trattasi di Ditta individuale;
- quando di fatto viene trascurato il servizio senza giustificato motivo;
- quando incorra in grave e provata indegnità;
- quando siano in corso procedimenti penali a carico del titolare, se trattasi di Ditta individuale, o a carico di uno o più soci se trattasi di società di persone, ovvero a carico degli amministratori muniti del potere di rappresentanza in ogni altro tipo di società;
- per mancata presentazione della certificazione di cui alla legge antimafia;
- nel caso che le condizioni igieniche siano tali da creare danno all'immagine del concedente;
- qualora il concedente notifichi n.3 diffide ad adempiere;
- per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente capitolato, da intendersi in questa sede come integralmente richiamati.

In tali casi di risoluzione di diritto, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al concedente il pagamento del canone fino al mese in cui è intervenuta della risoluzione, ferma l'applicazione delle eventuali penali e il risarcimento dei danni ulteriori connessi alla intervenuta risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova gara.

#### **Art.22 Recesso dal contratto**

Il concedente potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 36/2023.



Nell'ipotesi di recesso il concessionario dovrà liberare i locali occupati da persone e cose, inderogabilmente, alla fine del periodo di preavviso.

In caso di inadempimento all'obbligo indicato nel capoverso precedente al Concessionario saranno addebitati tutti gli eventuali oneri e costi a carico del concedente derivanti dalla mancata disponibilità dei locali nei tempi indicati.

In caso di risoluzione per responsabilità del Concedente, il danno e l'indennizzo da riconoscersi al concessionario saranno calcolati ai sensi dell'art. 190, comma 4, Codice, fatto salvo l'indennizzo che sarà calcolato nella misura del 5% degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

#### **Art.23 Revisione della concessione**

Ai sensi dell'art.192 del Codice dei Contratti Pubblici, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario - a decorrere dal secondo anno - può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati al Concessionario (rischio di domanda di cui all'art. 4) sono a carico dello stesso.

In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

### **SEZIONE VII – VARIE**

#### **Art. 24 - Spese per l'esercizio ed il contratto**

Sono a carico del concessionario le tasse e le imposte dirette e indirette d'esercizio, di rivendita, i premi di assicurazione contro gli incendi e simili. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario gli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, conseguenti l'assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali di categoria. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e la registrazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Con tale carico si intende sollevare il concedente da ogni responsabilità inerenti e conseguenti.

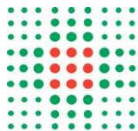
#### **Art. 25 Cessione del contratto, cessione d'azienda, modifiche societarie**

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 189 del d.lgs. 36/2023.

E fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti punti, le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà, ex art. 1456 cod. civ., di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti delle Amministrazioni, alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il



possesto dei requisiti di qualificazione previsti per l'originario concorrente alla gara, condizione necessaria per l'efficacia della cessione. Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti delle Amministrazioni tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

#### **Art.26 Obbligo di Riservatezza e trattamento dei dati**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione delle Amministrazioni. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti delle Amministrazioni per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, le Amministrazioni hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione delle Amministrazioni.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte delle Amministrazioni attinente le procedure adottate dall'Aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

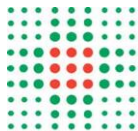
L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi delle Amministrazioni, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alle Amministrazioni.

L'aggiudicatario s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. L'aggiudicatario, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione del contratto, vengano affidati all'aggiudicatario trattamenti di dati personali di cui le Amministrazioni risultino titolari, l'aggiudicatario stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'aggiudicatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'Aggiudicatario, qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:



- ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
  - ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
  - ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
  - ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.
- L'aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

#### **Art.27 Clausola Whistleblowing**

L'impresa si impegna a comunicare ai propri lavoratori e collaboratori, che operano nel contesto lavorativo delle Aziende, il collegamento ipertestuale alla pagina dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele.

#### **Art.28 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna**

##### **Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

##### **Clausola n. 2**

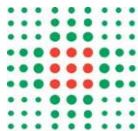
L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

##### **Clausola n. 3**

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

##### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.



#### Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

#### Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

#### Clausola n. 8

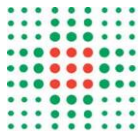
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

#### Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

#### Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.



Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

**Art.29 Controversie e Foro competente**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo, il Foro in cui hanno sede le Amministrazioni che sono parte in causa.

Per accettazione  
**(firma digitale del Legale Rappresentante)**